

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLA DIDATTICA
AI SENSI DEL TESTO COORDINATO
CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
(D.L.vi 22.01.04 N.42,/24.03.06 N.156 E N.157)**

Tra il **Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana** (già Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. ed I.S.) della Regione Sicilia, con sede in Palermo, C.F. n. 80012000826, P.I. n. 02711070827, rappresentato ai fini del presente atto dall'arch. Emanuele Turco, Direttore del "Polo Regionale di Gela e Caltanissetta per i siti culturali - Parco Archeologico di Gela e Museo Archeologico" con sede in Gela, Corso Vittorio Emanuele (d'ora innanzi denominato "Dipartimento")

e

il **Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina**, con sede legale in Messina, Polo Universitario dell'Annunziata, C.F. n. 80004070837, rappresentato dal Direttore, prof. Giuseppe Giordano, o da un suo delegato (d'ora innanzi denominato "DICAM")

Premesso

- che, l'Università degli Studi di Messina e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana (già Assessorato Regionale ai BB.CC.ed I.S.) della Regione Sicilia sono in regime di Convenzione (prot. n. 39246 del 23-6-2015 dell'Università degli Studi di Messina);
- che, le Regioni anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- che, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana, ed in particolare, il Polo Regionale di Gela e Caltanissetta per i siti culturali - Parco Archeologico di Gela e Museo Archeologico ha il fine di incrementare tutte le azioni per la piena conoscenza e favorire la valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e archeologico ricadente nel territorio di Gela di sua competenza;
- che, è interesse del DICAM avviare accordi con i suddetti Enti per promuovere ricerche, studi ed altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico/scientifiche;
- che, il DICAM propone al Dipartimento di voler condurre ricerche a Gela e di essere disponibile, compatibilmente con le altre esigenze, a collaborare per ricerche in altri siti o musei di competenza del Dipartimento;
- che, in questo quadro, le attività di studio e ricerca di cui alla presente convenzione, assumono la connotazione di supporto e/o collaborazione scientifica, essendo paritetico

- l'interesse a ciò sia da parte del Dipartimento che del DICAM;
- che, le attività di studio e ricerca proposte dal DICAM sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte dal Dipartimento;
 - che, i risultati ottenibili rivestono particolare importanza nel campo dell'archeologia della Sicilia e dell'archeologia delle colonie greche d'Occidente;
 - che, nell'ambito della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, il Dipartimento intende promuovere la conoscenza e favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico e archeologico di Gela;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Lo scopo della convenzione è quello di instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di studio e ricerca del Dipartimento e le medesime attività del DICAM possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento a:

- problematiche storiche e archeologiche relative all'antica *polis* di Gela, affrontate anche con l'ausilio delle più aggiornate metodologie della ricerca archeologica (ivi comprese le prospezioni geofisiche e lo scavo archeologico);
- ricerche sulla cultura materiale dai diversi contesti della città (aree sacre, abitato, impianti produttivi, necropoli) dal periodo arcaico all'ellenismo;
- aspetti della documentazione epigrafica e numismatica;
- ricerche e attività relative alla comunicazione del patrimonio culturale e all'archeologia pubblica.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi eventualmente con ulteriori, qualora necessarie, specifiche intese, sulla base di schemi che dovranno essere preventivamente approvati dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana (già Assessorato Regionale ai BB. CC. ed I.S.) e dagli Organi a ciò preposti per il DICAM, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica.

A) Collaborazione scientifica

Il Dipartimento ed il DICAM favoriranno la collaborazione tra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le modalità sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali ed internazionali.

Le attività di cui sopra saranno divolte in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, da approvarsi come indicato al capoverso del presente articolo.

B) Supporto alla didattica

Il Dipartimento dichiara la propria disponibilità ad offrire al DICAM supporto per attività formative con possibilità di accesso alle proprie strutture nelle forme seguenti:

1. visite didattiche universitarie;
2. assistenza culturale a studenti, laureandi e dottorandi ex lege n. 196/97;
3. elaborazione di percorsi didattici, predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi ecc;
4. organizzazione di tirocini formativi e di orientamento, laboratori, lezioni frontali, conferenze, dibattiti, seminari, convegni;
5. attività archeologiche.

Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalla presente convenzione, e dagli eventuali accordi attuativi successivi, le parti provvedono nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Dipartimento ed il DICAM si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 1 saranno svolte con il personale di entrambe le parti sia presso le strutture del Dipartimento che presso le strutture del DICAM. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione l'arch. Emanuele Turco, Direttore del "Polo Regionale di Gela e Caltanissetta per i siti culturali - Parco Archeologico di Gela e Museo Archeologico"; il DICAM indica quali proprie referenti e responsabili della presente convenzione la prof.ssa Caterina Ingoglia e la prof.ssa Grazia Vera Spagnolo, che coordineranno le attività didattiche, di ricerca scientifica e di tirocini curriculari.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Il DICAM garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti, laureandi e dottorandi che potrebbero frequentare i locali e/o i laboratori dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e 2B.

Il Dipartimento garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati

nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 6 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che sia il prodotto delle attività inerenti gli obiettivi in convenzione che il regime di utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolati da accordi specifici di attuazione che tengano conto dei diritti di chi svolge ricerca scientifica e dei diritti del Dipartimento di riproduzione di beniculturali e di *copyright*.

Articolo 7 - Individuazione soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento così come quello del DICAM che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture del DICAM e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n.81 del 9-4-2008.

Al riguardo le parti concordano che quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.L.vo n.81 del 9-4-2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale del DICAM, nonché il personale del Dipartimento, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da inviarsi con PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i.

Il DICAM si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Amministrazione unicamente per le finalità connesse alla presente convenzione.

Articolo 10 – Controversie

Il Dipartimento ed il DICAM concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dal presente atto. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta al giudice competente.

Articolo 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dal DICAM, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA II
Direttore del Polo Regionale di Gela e di
Caltanissetta per i siti culturali – Parco
Archeologico
di Gela e Museo Archeologico

(Arch. Emanuele Turco)

PER IL DIPARTIMENTO DI PER I BENI
CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE
Il Direttore

(Prof. Giuseppe Giordano)